

L'Associazione *Anima* e Polis adotta il presente codice deontologico con lo scopo di regolamentare i rapporti che derivano dall'esercizio della professione di *Filosofo Analista*.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti gli iscritti di *Anima* e Polis si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad *Anima* e Polis.

In relazione alla professione di *Filosofo Analista*, il codice deontologico fa riferimento a tale professione così come definita dall'associazione stessa:

"L'idea di dar vita alla prima *Scuola Master Internazionale in Studi sull'Anima* - finalizzata alla formazione del *Filosofo Analista* (Analista filosofico per l'Individuazione, Consulente Esistenziale, Confidente Professionale), vero e proprio Professionista del "Conosci te stesso" - scaturisce da un bisogno ineludibile quanto profondo: quello di indagare l'Anima, cercarne l'essenza, osservarne gli aspetti, le caratteristiche e le dinamiche, comprenderne i significati, per rispondere ai misteri ed ai quesiti spirituali e più profondi del proprio viaggio esistenziale, ai perché più segreti della vita, esplorando i motivi del Viaggio dell'Anima - il Compito dell'Uomo per Socrate e la sua filosofia -, dalla nascita alla fine della nostra esperienza terrena, cercando risposte sull'eventualità della vita oltre la morte e sul significato più autentico di questo nostro percorso; quesiti che ogni essere umano dotato di una certa sensibilità si pone almeno una volta nella vita, domande che si fanno particolarmente pressanti in un momento storico di grande trasformazione, transizione e cambiamento, qual è quello attuale, in una fase di crisi, economica e non solo e trasformazione globale, che richiede risposte e soluzioni talvolta audaci e chiama interpretazioni inedite anche su un piano politico, collettivo e culturale, oltre che individuale."
(Pagina "Master di Studi sull'Anima formazione per Filosofi Analisti" del sito web www.cgjung.it)

PRINCIPI GENERALI

PRIMO

Il presente codice contiene principi e norme che il *Filosofo Analista* iscritto ad *Anima* e Polis deve osservare nell'esercizio della professione.

Il *Filosofo Analista* si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto delle singole soggettività.

SECONDO

Le competenze del *Filosofo Analista* sono costituite dall'iter formativo nonché dalla costante ed insindacabile supervisione del Direttore, così come stabilito al momento dell'iscrizione.

Il *Filosofo Analista* rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano e riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in esso.

TERZO

Il *Filosofo Analista* si assume la responsabilità professionale del proprio operato, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando nel modo più efficace il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

QUARTO

Anima e Polis riconosce come fondamentali i principi quali l'onestà, la trasparenza, la coerenza, il rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e sancisce che questi debbano essere rispettati dai propri associati i quali ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del proprio operato.

CODICE DEONTOLOGICO DEL *FILOSOFO ANALISTA* DI ANIMA E POLIS

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad *Anima e Polis*.
2. Il *Filosofo Analista* è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad *Anima e Polis* si cancella dall'Associazione.

CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO AD ANIMA E POLIS

Art. 3

(disciplina, decoro e dignità)

1. L'inizio, il proseguimento e lo sviluppo del percorso formativo per *Filosofo Analista* è subordinato al giudizio ed alla valutazione insindacabili della Direzione della Scuola.
2. L'allievo è tenuto ad avere un atteggiamento di lealtà, rispetto e disciplina verso i valori fondamentali dell'Associazione e verso la dignità e l'onorabilità della Scuola come realtà formativa, della Direzione, dei docenti e didatti e del personale amministrativo.
3. Ogni decisione inerente il percorso formativo che l'allievo vorrà assumere dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata al Direttore della Scuola.
4. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. Il *Filosofo Analista* opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Il *Filosofo Analista* riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il *Filosofo Analista* non deve suscitare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il *Filosofo Analista* mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal regolamento interno.

Art. 5

(rispetto del cliente)

1. Il *Filosofo Analista* si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Art. 6
(diffusione dei principi deontologici)

1. Il *Filosofo Analista*, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 7
(libertà di scelta)

1. Il *Filosofo Analista* rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il *Filosofo Analista*, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento a quello di altre consulenze professionali scelte dal cliente.

Art. 8
(riservatezza)

1. Il *Filosofo Analista* è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza riguarda anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto riguarda eventuali riprese e/o registrazioni audiovisive il *Filosofo Analista* è tenuto a prendere in considerazione, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.

Art. 9
(compenso)

1. Il *Filosofo Analista* comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 10
(limiti)

1. Il *Filosofo Analista* riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che al cliente occorra un intervento diverso da quello da lui proposto, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 11
(consenso informato)

1. Il *Filosofo Analista* nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà, se richiesto dallo stesso, tutte le informazioni necessarie in modo che il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 12
(prestazioni professionali rivolte a minori)

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. Il *Filosofo Analista* è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 13
(segreto professionale)

1. Il *Filosofo Analista* è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia

avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.

2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.

3. Il *Filosofo Analista* deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.

4. Nelle attività di gruppo il *Filosofo Analista*, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 14

(segreto professionale con clienti minorenni)

1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.

2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il *Filosofo Analista* dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.

3. Il *Filosofo Analista* che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15

(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del *Filosofo Analista* è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16

(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)

1. Il *Filosofo Analista* evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.

Art. 17

(interruzione del rapporto professionale)

1. Il *Filosofo Analista* valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e si riserva di fornire al cliente, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni che occorrono per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.

2. Il *Filosofo Analista* interrompe il rapporto se ritiene necessario l'intervento di un altro professionista.

3. Il *Filosofo Analista* può interrompere il rapporto professionale anche per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 18

(consegna della documentazione)

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il *Filosofo Analista* è tenuto a fornire l'eventuale documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 19

(attività di ricerca)

1. Il *Filosofo Analista*, durante l'attività di ricerca, informa in maniera preventiva i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.

2. Il *Filosofo Analista* garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.

3. Qualora la ricerca coinvolga minori, il *Filosofo Analista* acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 20
(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON ENTI E TRA COLLEGHI

Art. 21
(libertà, autonomia, rispetto reciproco e pubblicità)

1. Il *Filosofo Analista* che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.
2. Il *Filosofo Analista* si impegna nei rapporti con i colleghi ad attuare i principi del rispetto, della lealtà e dell'onestà.
3. Il *Filosofo Analista* si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.
4. Il *Filosofo Analista* si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
5. Il *Filosofo Analista* non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.